

ARCHIVES HISTORIQUES DE LA COMMISSION

COLLECTION RELIEE DES
DOCUMENTS "COM"

COM (67)780

Vol. 1967/0143

Disclaimer

Conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 354/83 du Conseil du 1er février 1983 concernant l'ouverture au public des archives historiques de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (JO L 43 du 15.2.1983, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 1700/2003 du 22 septembre 2003 (JO L 243 du 27.9.2003, p. 1), ce dossier est ouvert au public. Le cas échéant, les documents classifiés présents dans ce dossier ont été déclassifiés conformément à l'article 5 dudit règlement.

In accordance with Council Regulation (EEC, Euratom) No 354/83 of 1 February 1983 concerning the opening to the public of the historical archives of the European Economic Community and the European Atomic Energy Community (OJ L 43, 15.2.1983, p. 1), as amended by Regulation (EC, Euratom) No 1700/2003 of 22 September 2003 (OJ L 243, 27.9.2003, p. 1), this file is open to the public. Where necessary, classified documents in this file have been declassified in conformity with Article 5 of the aforementioned regulation.

In Übereinstimmung mit der Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 354/83 des Rates vom 1. Februar 1983 über die Freigabe der historischen Archive der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Europäischen Atomgemeinschaft (ABl. L 43 vom 15.2.1983, S. 1), geändert durch die Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1700/2003 vom 22. September 2003 (ABl. L 243 vom 27.9.2003, S. 1), ist diese Datei der Öffentlichkeit zugänglich. Soweit erforderlich, wurden die Verschlussachen in dieser Datei in Übereinstimmung mit Artikel 5 der genannten Verordnung freigegeben.

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

COM(67) 780 def.

Bruxelles, 23 novembre 1967

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che fissa gli importi massimi della restituzione alla
produzione applicabili per gli zuccheri utilizzati
nell'industria chimica a decorrere dal

1° dicembre 1967

(presentata dalla Commissione al Consiglio)

COM(67) 780 def.

Proposta di
REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che fissa gli importi massimi della restituzione alla
produzione applicabili per gli zuccheri utilizzati
nell'industria chimica a decorrere dal
1° dicembre 1967

(presentata dalla Commissione al Consiglio)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Visto il regolamento n. 44/67/CEE del Consiglio, del 21 febbraio 1967,
relativo ad alcune misure di organizzazione comune dei mercati nel setto-
re dello zucchero per la campagna 1967/1968 (1), e in particolare l'arti-
colo 6, paragrafo 2, secondo comma,

Vista la proposta della Commissione,

Considerando che l'articolo 3 del regolamento n. 215/67/CEE del Consiglio,
del 27 giugno 1967, relativo alle norme generali concernenti la restituzio-
ne alla produzione, nonché l'esenzione dal prolievo per gli zuccheri uti-
lizzati nell'industria chimica (2), prevede che l'importo massimo della
restituzione alla produzione applicabile in ciascuno Stato membro è fissa-
to sulla base del prezzo degli zuccheri greggio e bianco in vigore nello
Stato membro in causa per la campagna 1967/1968, diminuito del prezzo
del mercato mondiale aumentato di un importo forfettario che tenga conto
delle spese di commercializzazione dello zucchero importato;

Considerando che il prezzo del mercato mondiale fissato in conformità del-
l'articolo 3, paragrafo 3 bis, del regolamento n. 44/67/CEE, modificato
dal regolamento n. 219/67/CEE (3), è uguale a 4,83 unità di conto per 100
chilogrammi per lo zucchero greggio; che tale prezzo è fissato in confor-
mità dell'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento n. 44/67/CEE, è ugua-
le a 5,03 unità di conto per 100 chilogrammi per lo zucchero bianco; che
le spese di commercializzazione possono essere forfettariamente valutate,
per l'insieme della Comunità, a 0,5 unità di conto per 100 chilogrammi;

.../...

-
- 1) G.U. n. 40 del 3.3.1967, pag. 597/67
2) G.U. n. 135 del 30.6.1967, pag. 2889/67
3) G.U. n. 135 del 30.6.1967, pag. 2904/67

Considerando che il mercato mondiale dello zucchero è attualmente caratterizzato da una tendenza all'aumento e potrà stabilizzarsi al livello raggiunto; che bisogna pertanto prendere in considerazione i prezzi del mercato mondiale utilizzati per il calcolo degli importi massimi della restituzione all'esportazione di zucchero per il periodo del 18 novembre al 1° dicembre 1967 conformemente all'articolo 6 del regolamento n. 144/67/CEE del Consiglio, del 21 giugno 1967, relativo alle norme generali concernenti la concessione delle restituzioni all'esportazione di zucchero verso i paesi terzi (1);

Considerando che l'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento n. 215/67/CEE prevede che l'importo massimo della restituzione alla produzione è fissato ad un livello che consenta di evitare che l'esistenza della restituzione possa avere conseguenze sfavorevoli sull'utilizzazione dei cereali e dei melassi; che per ciascuno Stato membro l'importo massimo della restituzione deve pertanto essere stabilito tenendo conto di tale esigenza;

Considerando che, per quanto riguarda la mannite e la sorbite, che possono essere fabbricate utilizzando zucchero o granturco, occorre tener conto di alcuni aspetti economici specifici di tali prodotti;

Considerando che il prezzo del melasso può essere valutato a 3,2 unità di conto per 100 chilogrammi; che, a causa del tenore di saccarosio dei melassi valutato al 48%, per alcuni prodotti che possono essere fabbricati con melasso occorre tener conto di detto prezzo nel calcolo dell'importo massimo della restituzione alla produzione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

.../...

1) G.U. n. 125/67, pag. 2464/67

Articolo 1

Gli importi massimi della restituzione alla produzione di cui all'articolo 6, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento n. 44/67/CEE sono fissati nell'allegato per il periodo dal 1° al 31 dicembre 1967.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° dicembre 1967.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi ed è direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il Presidente

ALLEGATO

Importi massimi della restituzione alla produzione

1. Per la mannite e la sorbite

(voce ex 29.04 C II della tariffa doganale comune)

Stati membri	Zucchero bianco U.C./100 kg	Zucchero greggio U.C./100 kg
1	2	3
Germania	12,27	9,88
UEBL	11,80	9,85
Francia	10,43	8,84
Italia	16,64	13,96
Paesi Bassi	11,54	8,48

2. Per i prodotti seguenti:

- acido citrico, suoi sali e suoi esteri (voce 29.16 AIV)
- acido gluconico, suoi sali e suoi esteri (voce 29.16 AV)
- ammino-acidi, loro sali e loro esteri (voce 29.23 D)

Stati membri	Zucchero bianco U.C./100 kg	Zucchero greggio U.C./100 kg
Germania	14,77	12,38
UEBL	14,30	12,35
Francia	12,93	11,35
Italia	19,11	16,46
Paesi Bassi	14,04	10,98

ALLEGATO

3. Per gli altri prodotti di cui all'allegato del regolamento n. 215/67/CEE/

Stati membri	Zucchero bianco U.C./100 kg	Zucchero grezzo U.C./100 kg
Germania	15,80	12,89
UEBL	15,33	12,83
Francia	13,96	11,83
Italia	20,14	16,94
Paesi Bassi	15,07	11,46